





Come ogni anno inviamo le schede necessarie per provvedere alla compilazione della modulistica ufficiale delle:

**COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA**  
e  
**DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**

- Scheda comunicazione dati IVA (All. 1)
- Scheda dichiarazione annuale IVA 2016 per anno 2015 (All. 2)

**In relazione alla compensazione dei crediti IVA, tutte le posizioni che evidenziano un credito in dichiarazione annuale verranno comunque valutate dallo Studio singolarmente.**

Si ricorda che non è possibile procedere a compensazioni in presenza di ruoli (Equitalia) scaduti pari o superiori ad Euro 1.500,00.

*A tal proposito è necessario compilare la scheda che si ripropone in coda alla presente circolare per l'autorizzazione alla compensazione.*

**È assolutamente**

**NECESSARIO E D IMPROGABILE**

**PROVEDERE DA PARTE VOSTRA** alla COMPLETA e DEFINITIVA compilazione delle schede allegate

**entro e non oltre il 02 Febbraio p.v.**

affinché lo Studio possa provvedere in modo adeguato alla redazione e controllo di quanto contabilizzato nel corso dell'esercizio in chiusura.

***In particolare per le aziende che decidono di presentare entro il 29/02 la sola dichiarazione IVA al fine di utilizzare il credito in compensazione dalla prima data utile (16/03) e le aziende il cui credito per essere utilizzato necessita di un'eventuale visto di conformità (importi superiori ad € 15.000,00), in quanto tali dichiarazioni comportano maggiori ed approfonditi controlli.***



## COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA (all. 1)

- A seguito delle novità introdotte dall'art. 10 del D.L. n. 78/09 sulle compensazioni e crediti Iva, **sono esonerati dalla presentazione i contribuenti che presentano la Dichiarazione IVA 2016 relativa al periodo d'imposta 2015 in forma autonoma entro il 29 febbraio 2016;**

- **Sono inoltre esonerate le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2015 hanno conseguito un volume d'affari uguale o inferiore ad Euro 25.000,00** e i produttori agricoli con volume d'affari uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 ovvero in regime semplificato;

### SANZIONI:

*E' bene sottolineare che la "comunicazione annuale dati IVA" non può essere rettificata od integrata e l'omissione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2.065,00** in quanto tale adempimento non ha natura dichiarativa, ma è una mera comunicazione ed i dati eventualmente errati, saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.*

### SI RIPROPONE ESEMPIO DI COMPILAZIONE di Comunicazione Annuale IVA (All. 1)

Si precisa che nell'allegato 1 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA è necessario riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata).

Vanno comunicati anche le cessioni e gli acquisti di beni strumentali.

Si precisa che ai fini della presente comunicazione non rilevano:

- le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;
- il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.

VENDITE	IMPONIBILE	IVA
Imponibile IVA al 22%	1.000.000,00	220.000,00
Vendite beni CEE (art 41 DL 331/93)	600.000,00	
Esportazioni (art.8 lett.a DPR 633/72)	850.000,00	
Operaz. NON Impon. (art. 9 DPR 633/72)	18.000,00	
Vendite esenti (art. 10 DPR 633/72)	20.000,00	
Integrazioni acquisti intracee (22%)	10.000,00	2.200,00
Cessione beni strumentali	1.000,00	220,00
Prestazioni di servizi cee (art. 7 ter)	1.000,00	



ACQUISTI	IMPONIBILE	IVA
Acquisti IVA al 4%	200,00	8,00
Acquisti IVA al 22%	1.000.000,00	220.000,00
Acquisti IVA 22% indetraibile	2.500,00	550,00
Acq. Intracee di beni (autof. 22%)	10.000,00	2.200,00
Trasporto intracee (autof. Art. 17)	30.000,00	6.600,00
Acquisti esclusi (art.15 DPR 633/72)	2.100,00	
Acquisti esenti (art. 10 DPR 633/72)	3.000,00	
Acquisti NON Impon. (art. 9 DPR 633)	12.000,00	
Acquisti beni strumentali	10.000,00	2.200,00
Operazioni attive	CD1 campo 1	2.490.000,00
Oper. non imponibili vendita	CD1 campo 2	868.000,00
operazioni esenti vendita	CD1 campo 3	20.000,00
cessioni Intra di beni	CD1 campo 4	600.000,00
cessione beni strumentali	CD1 campo 5	1.000,00
Operazioni passive	CD2 campo 1	1.067.700,00
Oper. non imponibili acquis.	CD2 campo 2	12.000,00
Operazioni esenti acquis.	CD2 campo 3	3.000,00
Acquisti Intra di beni	CD2 campo 4	10.000,00
Acquisti beni strumentali	CD2 campo 5	10.000,00
Imponibile importazioni oro	CD3 campo 1	
Imposta oro	CD3 campo 2	
Imponibile importazioni rottami	CD3 campo 3	
Imposta rottami	CD3 campo 4	
Totale IVA esigibile	CD4	222.420,00
Totale IVA detraibile	CD5	231.008,00
IVA dovuta	CD6 campo 1	
IVA a credito	CD6 campo 2	8.588,00

**Riferimenti in Studio: settore adempimenti fiscali (interno telefonico da 4.1 a 4.6)**



## DICHIARAZIONE IVA ANNUALE (all. 2)

Le principali novità della dichiarazione IVA 2016 sono:

### FRONTESPIZIO

Nel riquadro **Firma della dichiarazione** è stata introdotta la casella "Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario". La casella già presente lo scorso anno è stata ridenominata "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario". Nel riquadro **Impegno alla presentazione telematica** è stata introdotta la nuova casella "Ricezione altre comunicazioni telematiche". La casella già presente è stata ridenominata "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione".

### QUADRO VE

Nella **sezione 4** il rigo **VE35**, riservato alle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge, è stato implementato con l'introduzione dei nuovi campi 7, denominato "Prestazioni comparto edile e settori connessi" e 8, denominato "Operazioni settore energetico".

Nella stessa sezione, il rigo **VE38** da quest'anno è denominato "Operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter". Si tratta delle operazioni con applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). Conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati.

### QUADRO VF

Nella **sezione 1** il rigo **VF15** è stato ridenominato "Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi" e contiene il nuovo campo 2 per l'esposizione specifica degli acquisti da soggetti che hanno applicato il regime disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 (Regime forfetario).

### QUADRO VJ

Il quadro è stato implementato con l'introduzione dei rigi **VJ17** e **VJ18**, riguardanti le nuove ipotesi in cui l'IVA è dovuta dall'acquirente, cioè le prestazioni di servizi di cui all'art. 17, comma 6, lettera a)-ter, relative al comparto del settore edile e settori connessi, e le operazioni del settore energetico di cui all'art. 17, comma 6, lettere d)-bis, d)-ter e d)-quater.

E' stato inoltre introdotto il rigo **VJ19**, riservato alle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, tenute al versamento dell'imposta per gli acquisti effettuati in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter.

### QUADRO VI

Questo quadro è di nuova istituzione, ed è riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali. Nel quadro è richiesta l'esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute: partita IVA del cessionario o committente, numero di protocollo assegnato dall'Agenzia delle Entrate e numero progressivo della dichiarazione d'intento.



## QUADRO VX

Nel rigo **VX4** è stato previsto il nuovo campo 5 denominato “Imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter”, la cui compilazione è riservata ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti e hanno diritto all’erogazione in via prioritaria del rimborso annuale fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata alle predette operazioni. I campi successivi sono stati rinumerati.

## QUADRO VO

Nella **sezione 1** al rigo **VO15** è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’adesione al regime dell’IVA per cassa (art. 32-bis del D.L. n.83 del 2012).

Nella **sezione 3** sono stati previsti i righi **VO33** e **VO34** riguardanti le comunicazioni dell’opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014, e l’adesione al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, DL 98/2011.

## Compensazione crediti IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all’anno 2015 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2016 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2016, occorre ricordare le restrittive regole introdotte con il D.L. n.78/09, attuato per il tramite dell’aggiunta di un nuovo periodo all’art. 17 del D.Lgs. n.241/97 e ad una serie di interventi operati sul DPR n.322/8 e sul DPR n.542/99.

**A decorrere dal 1° aprile 2012** (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.16/12) **la soglia di credito compensabile liberamente è stata ridotta ad € 5.000,00** (originariamente e fino al 31.03.2012 era pari ad € 10.000,00)

Va riepilogato e ricordato che:

- la **compensazione** nel **modello F24** dei crediti IVA di importo **superiore a € 5.000,00 annui** può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della **dichiarazione annuale** o dell’istanza trimestrale (modello TR);
- per i soggetti che effettuano la compensazione di crediti IVA superiori ad € 5.000,00 annui, vige l’obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate tramite i **canali Entratel** o **Fisconline**, direttamente o tramite intermediario abilitato;
- l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per **importi superiori ad 15.000,00 annui** comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’**apposizione del visto di**



**conformità** (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti).

- tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni “verticali”, cioè quelle delle liquidazioni “IVA da IVA”, anche se superano le soglie sopra indicate;
- **il limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili (IVA, IRES, IRAP) in conto fiscale e/o compensabili, **dal 2014, è di € 700.000,00** per ciascun anno solare (limite modificato con D.L. n.35 del 06/04/2013).

Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.

E’ importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) **non ha rilievo** ai fini del limite massimo di € 700.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell’art. 31 del DL 78/2010) **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.

Per l’Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell’importo scaduto, incluso sanzioni, interessi, spese, ecc.....

Non c’è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.

Nel caso di mancato pagamento della prima rata o di otto rate, anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo è immediatamente riscuotibile dalla riscossione.

Sono escluse le cartelle riguardanti tributi e contributi non erariali quali:

- i tributi locali (es. **ICI/IMU**);
- i contributi previdenziali (es. **INPS** dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95),
- i premi **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per **violazioni al Codice della strada**).



I Clienti che demandano l'effettuazione dei versamenti telematici allo Studio devono restituire firmata la dichiarazione che segue:

*Carta intestata azienda*

**Ditta**

**Spett.le  
Studio Mantovani & Associati s.s.  
Via Acerbi, 35  
46100 Mantova (MN)**

**Oggetto:** compensazione dei crediti erariali.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'azienda \_\_\_\_\_,

autorizza

lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, **attestando** che non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00; inoltre

**esonera espressamente**

lo Studio, da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La presente autorizzazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta, da comunicare ed inviare allo studio al momento della insorgenza di eventuali cause ostantive.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso Equitalia, specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese.

In tali casi, è opportuno acquisire l'indicazione esatta dall'agente della riscossione, pertanto si prega di contattare lo Studio che provvederà alla compilazione e all'inoltro della documentazione necessaria per la richiesta dell'estratto conto.

**Ricordiamo, infatti, come la verifica della propria posizione in Equitalia sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*

*Dr. Sergio Mantovani*

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)